



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

**LEGGE SUGLI ESERCIZI PUBBLICI
E GLI ALBERGHI**



Indice

I.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1	<i>Vigilanza.....</i>	3
Art. 2	<i>Esecuzione.....</i>	3
Art. 3	<i>Categorie d'esercizi.....</i>	3
II.	PATENTI.....	3
Art. 4	<i>Domanda.....</i>	3
Art. 5	<i>Rilascio.....</i>	3
Art. 6	<i>Condizioni.....</i>	3
Art. 7	<i>Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio.....</i>	4
Art. 8	<i>Commercio al minuto di bevande distillate.....</i>	4
Art. 9	<i>Assicurazione obbligatoria.....</i>	4
Art. 10	<i>Doveri del titolare.....</i>	4
III.	ORARI D'APERTURA.....	4
Art. 11	<i>Esercizi.....</i>	4
Art. 12	<i>Manifestazioni e trattenimenti danzanti.....</i>	4
Art. 13	<i>Termine di tolleranza.....</i>	5
Art. 14	<i>Notti libere.....</i>	5
Art. 15	<i>Locali notturni.....</i>	5
Art. 16	<i>Discoteche.....</i>	5
Art. 17	<i>Clienti che pernottano.....</i>	5
IV.	DISPOSIZIONI DI POLIZIA.....	5
Art. 18	<i>Autorità di sorveglianza.....</i>	5
V.	TASSE.....	6
Art. 19	<i>Tasse per la patente.....</i>	6
Art. 20	<i>Tasse per il prolungamento dell'orario di polizia.....</i>	6
Art. 21	<i>Tasse speciali.....</i>	6
VI.	DISPOSIZIONI PENALI, RIMEDI LEGALI.....	7
Art. 22	<i>In generale.....</i>	7
Art. 23	<i>Multe amministrative.....</i>	7
Art. 24	<i>Oste recidivo.....</i>	7
Art. 25	<i>Rimedi legali.....</i>	7
VII.	DISPOSIZIONI FINALI.....	7
Art. 26	<i>Diritto sussidiario.....</i>	7
Art. 27	<i>Disposizioni di attuazione.....</i>	7
Art. 28	<i>Abrogazione.....</i>	7
Art. 29	<i>Disposizioni transitorie.....</i>	7
Art. 30	<i>Entrata in vigore.....</i>	8

I. Disposizioni generali

Art. 1 Vigilanza

Il Municipio esercita la vigilanza sull'industria degli esercizi pubblici e degli alberghi.

Art. 2 Esecuzione

L'esecuzione della legislazione sugli esercizi pubblici e gli alberghi spetta al Municipio.

Art. 3 Categorie d'esercizi

Nel Comune di Soazza si distinguono le seguenti categorie di esercizi:

- Alberghi, ristoranti e grotti;
- Cantine di cantiere;
- Esercizi occasionali.

II. PATENTI

Art. 4 Domanda

La domanda di rilascio di una patente ai sensi dell'art. 1 cpv. 3 DALEPA deve essere inoltrata al Municipio in tempo utile, prima dell'avvio dell'attività dell'esercizio pubblico e dell'albergo. Lo stesso vale per l'assunzione di esercizi.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) Generalità e indirizzo della persona a cui dovrà essere rilasciata la patente;
- b) Indicazione esatta dell'esercizio o della manifestazione;
- c) Indicazione esatta di eventuali esercizi accessori;
- d) Durata della patente desiderata;
- e) Orari d'apertura e di chiusura, giorni di riposo.

Alla domanda devono essere allegati:

- a) Estratto del casellario giudiziale;
- b) Estratto registro esecuzioni e fallimenti;
- c) Conferma firmata ai sensi dell'art. 5 cpv. 3 e 4 LEPA;
- d) Contratto d'assicurazione secondo l'art. 9.

Art. 5 Rilascio

Se i presupposti di legge sono adempiuti, la patente sarà rilasciata per iscritto alla persona avente diritto prima dell'apertura o dell'assunzione dell'esercizio o dell'attuazione della manifestazione.

Art. 6 Condizioni

La patente può essere vincolata a condizioni, in modo particolare sul diritto d'accesso e di trattenimento dei giovani nonché sugli orari d'apertura e la protezione contro i rumori.

Art. 7 Ingrandimenti, spostamenti, modifica del genere d'esercizio

Notevoli ingrandimenti e lo spostamento d'esercizi nonché modifiche del genere d'esercizio necessitano di una speciale autorizzazione.

Per la domanda vale per analogia l'art. 4, cpv. 1 e 2.

Art. 8 Commercio al minuto di bevande distillate

Le domande di rilascio di una patente per il commercio al minuto di bevande distillate devono essere presentate in tempo utile prima dell'apertura o dell'assunzione di un esercizio o dell'attuazione di una manifestazione sul modulo ufficiale dell'Ufficio cantonale per l'economia e il turismo.

Il modulo può essere ritirato presso la Cancelleria comunale.

Art. 9 Assicurazione obbligatoria

La concessione o il rinnovo di una patente d'esercizio pubblico è subordinata alla stipulazione, da parte del titolare, di un contratto d'assicurazione per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile, la cui garanzia complessiva minima per lesioni corporali e danni materiali sia di almeno Fr. 3'000'000.-- per sinistro.

Art. 10 Doveri del titolare

Gli esercizi con miscita di bevande alcoliche devono offrire una scelta di bevande analcoliche a un prezzo che non superi quello della bevanda alcolica più a buon mercato.

III. Orari d'apertura

Art. 11 Esercizi

a) In generale

Gli esercizi possono essere aperti dalle ore 06.00 alle ore 24.00.

b) Eccezioni

Su domanda motivata possono essere autorizzati in generale o per determinati giorni orari d'apertura più lunghi. La domanda deve essere inoltrata per iscritto con almeno due settimane di anticipo; le relative tasse saranno decise dal Municipio in base all'art. 20.

Se il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza pubblici lo richiede, per singoli esercizi possono essere fissati orari d'apertura più brevi.

E' vietato aprire i locali notturni e le discoteche prima delle ore 21.00

I giorni di riposo settimanale, così come le vacanze, dovranno venire concordati con il Municipio.

Art. 12 Manifestazioni e intrattenimenti danzanti

Per le manifestazioni e i trattenimenti danzanti, gli orari d'apertura sono fissati nel singolo caso. Le relative tasse saranno prelevate in base all'art. 19 e 20 della presente legge.

In ogni caso dovranno essere salvaguardati i giovani, la tranquillità e la sicurezza.

Art. 13 Termine di tolleranza

Gli ospiti di un esercizio o di una manifestazione devono abbandonarlo/a al più tardi 30 minuti dopo la scadenza dell'orario d'apertura autorizzato.

Durante il termine di tolleranza è vietata la vendita di vivande o di bevande.

Art. 14 Notti libere

Le notti che precedono le festività di Capodanno, il periodo di carnevale (locale) e per le sagre del paese, sono considerate libere.

Per la notte che precede il Natale l'ora di polizia è fissata alle 02.00.

In casi eccezionali decide il Municipio.

Art. 15 Locali notturni

Il Municipio può rilasciare un permesso d'apertura fino alle ore 03.00 per un locale notturno (night-club), contro pagamento di una tassa annuale di Fr. 3'000.00 (franchi tremila).

In questi locali sono autorizzati spettacoli di varietà quali esibizioni di giocolieri, prestigiatori, domatori, ballerine, sempre che tali spettacoli non abbiano a ledere i principi morali, siano decenti e non abbiano a provocare scandali.

La gerenza del locale notturno, così come l'ordine interno ed esterno del locale, è di completa responsabilità del gerente, il quale è tenuto a proprie spese al controllo dell'entrata dei minorenni e al mantenimento dell'ordine interno.

Art. 16 Discoteche

La gestione di discoteche è ammessa solo se il locale si presta al riguardo. All'interno il locale deve essere munito di tutti i servizi a protezione dell'igiene e della salute degli avventori. Verso l'esterno il locale deve essere munito delle necessarie protezioni foniche.

Art. 17 Clienti che pernottano

Le norme sull'ora d'apertura e l'ora di polizia non valgono per i clienti che pernottano. Dopo l'ora di polizia questi clienti devono essere serviti in un locale loro riservato, oppure nel ristorante dopo che i clienti che non pernottano hanno lasciato il locale.

IV. Disposizioni di polizia

Art. 18 Autorità di sorveglianza

Il Municipio esercita la sorveglianza sugli esercizi pubblici. Agli organi di polizia incaricati dal Municipio di eseguire i controlli deve essere accordato, in ogni momento, l'accesso ai locali adibiti ad esercizio pubblico. Nel controllo l'oste deve coadiuvare con gli organi di polizia.

V. Tasse

Art. 19 Tasse per la patente

Per il rilascio di una patente sono riscosse le seguenti tasse:

1. Esercizi pubblici con mescolta di bevande alcoliche

a) Ristoranti	Fr. 200.00
b) Pensione senza alloggio	Fr. 200.00
c) Caffè-pasticceria	Fr. 200.00
d) Grotto	Fr. 200.00
e) Discoteche	Fr. 3'000.00
f) Locale notturno	Fr. 5'000.00

2. Ristoranti senza alcool

a) Ristoranti senza alcool	Fr. 200.00
b) Caffè-pasticceria	Fr. 200.00

3. Esercizi occasionali e di festa

a) Ristorante occasionale e di festa da	Fr. 10.00	a Fr. 50.00	per volta
b) Cantine di cantiere	Fr. 200.00		

4. Esercizi con alloggi

a) Locanda, albergo	Fr. 300.00
b) Pensioni di vacanze, rifugi, capanne	Fr. 100.00
c) Locazione professionale di camere	Fr. 50.00

5. Campeggi

Fr. 1'000.00

6. Ingrandimenti, spostamenti

modifica del genere d'esercizio da Fr. 50.00 a Fr. 300.00

Art. 20 Tasse per il prolungamento dell'orario di polizia

1. Orari d'apertura più lunghi temporanei Fr. 25.00 per volta

2. Orari d'apertura più lunghi fissi da Fr. 1'000.00 a Fr. 3'000.00

Le tasse per la patente di ogni categoria e per il prolungamento dell'orario di polizia devono essere pagate al momento del rilascio.

Art. 21 Tasse speciali

Per ulteriori atti d'ufficio quali controlli straordinari di singoli esercizi o manifestazioni è riscossa una tassa da Fr. 50.00 a Fr. 200.00.

VI. Disposizioni penali, rimedi legali

Art. 22 In generale

Le contravvenzioni contro la presente legge e le relative disposizioni di attuazione nonché contro la legge cantonale sugli esercizi pubblici e gli alberghi e le sue disposizioni di attuazione sono punite secondo l'art. 11a cpv. 1 e art. 11b LEPA.

Art. 23 Multe amministrative

Chi s'intrattiene più a lungo dell'orario d'apertura autorizzato in un esercizio o a una manifestazione, deve pagare sul posto una multa amministrativa di Fr. 20.00. La stessa multa è applicata all'oste.

Art. 24 Oste recidivo

Se entro gli ultimi dodici mesi l'oste viola per la seconda volta l'orario di chiusura dell'esercizio, la multa sarà raddoppiata. Se per lo stesso periodo l'oste è recidivo per più di due volte, il Municipio può ordinare la chiusura temporanea dell'esercizio.

Art. 25 Rimedi legali

Contro le decisioni del Municipio emanate sulla base della legge cantonale o della presente legge è possibile interporre ricorso scritto al Tribunale amministrativo cantonale entro 30 giorni dalla comunicazione delle stesse.

VII. Disposizioni finali

Art. 26 Diritto sussidiario

Per quanto non contemplato dal presente regolamento fanno stato le leggi e i regolamenti cantonali vigenti in materia.

Art. 27 Disposizioni di attuazione

Il Municipio può emanare delle disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 28 Abrogazione

Con l'entrata in vigore della presente legge è stata abrogata la Legge sugli esercizi pubblici e gli alberghi del 4 maggio 2001 nonché tutte le disposizioni in contraddizione con essa.

Art. 29 Disposizioni transitorie

Prima dell'entrata in vigore della presente legge le patenti per esercizi rilasciate a tempo determinato sono valide a tempo indeterminato, se la persona autorizzata gestisce ulteriormente l'esercizio in egual misura. Le procedure in sospenso all'entrata in vigore della presente legge, devono essere trattate secondo il nuovo diritto, se il vecchio diritto non è più clemente.

Art. 30 Entrata in vigore

La presente legge è stata approvata dall'Assemblea comunale del 23 ottobre 2008 ed entra in vigore dall'approvazione.

Municipio di Soazza

Il Presidente comunale: Il Segretario comunale:



L. Mantovani





P. Bottelli